

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 170/46521 P.G. NELLA SEDUTA DEL 01/12/1994 MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 175/I55734 NELLA SEDUTA DEL 20/12/1999 - N. 31/I 5389 P.G. E N. 33/I 74496 P.G. NELLA SEDUTA DEL 19/02/2001 - N. 50/I 12380 P.G. NELLA SEDUTA DEL 07/04/2003 N. 73/I0015318 P.G. NELLA SEDUTA DEL 21/04/2004 - N. 76 Reg./25 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 26/04/2010 - N 30 Reg./11 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 25/03/2015

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Bergamo, le modalità di effettuazione della pubblicità, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 Ambito di applicazione e tariffe

- 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta e di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
- 2. La Giunta Municipale delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno le modifiche alle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dall'anno successivo. Qualora non modificate entro il predetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 3 Classificazione del Comune

1. A norma dell'art. 2 del D.L. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Bergamo rientra nella II[^] classe impositiva e ne applica le relative tariffe.

Art. 4 Zone di categoria speciale

- Agli effetti della applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza e secondo i limiti massimi fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993:
 - CATEGORIA SPECIALE
 - CATEGORIA NORMALE
 - La categoria speciale comprende le seguenti vie e le località da esse delimitate:
 - a) via S. Bernardino, via Magrini, via Maglio del Lotto, via S. G. Bosco, via Campagnola, via Zanica (S.S. 591) fino al cavalcavia autostradale.
 - b) via G. B. Moroni, via Dei Caniana, via S. Giorgio, via Quarenghi, via Bonomelli, piazzale Marconi, via Bono, via Borgo Palazzo, piazza S. Anna, via Ghislandi, via F.lli Bronzetti, via S. Caterina, piazzale Oberdan, via Battisti, via S. Giovanni, via Pignolo, viale V. Emanuele, galleria Conca d'Oro, via Nullo, via Statuto fino

- all'angolo con via Costituzione, viale XXIV Maggio, via Broseta, via Palma il Vecchio
- c) CITTÀ' ALTA: viale delle Mura, via Porta Dipinta, piazzale S. Agostino, via Fara, via Porta S. Lorenzo, via della Boccola, largo Colle Aperto.
- d) viale Giulio Cesare, via Tremana, via Ponte Pietra, piazzale Olimpiadi, via del Lazzaretto, via Sauro, piazzale Oberdan.
- e) Circonvallazione Paltriniano (dallo svincolo autostradale fino alla Circonvallazione Mugazzone), via delle Valli, largo Decorati al Valor Civile, via Correnti, via Corridoni, Circonvallazione Plorzano, via Baioni, via Ruggeri da Stabello, via Carducci, via Briantea, Rotonda Locatelli (solo lato dx partendo da Circonvallazione Leuceriano a via Bellini), S.S. 342 (solo lato dx direzione BG Curno), via Grumello (S.S. 525), via Stezzano (S.S. 42 lato dx direzione Treviglio fino al termine del centro abitato, lato sx direzione Treviglio fino al confine dell'Istituto Botta), via Muzio, piazza E. Filiberto.

CAPO II PUBBLICITÀ

Art. 5 Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico.

- 1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
- 2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
- 3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
- 4. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 5. Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

Art. 6 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 Modalità di applicazione dell'imposta

- 1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5 bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie fino a 5 mg.
- 6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Art. 8 Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni di imposta

- 1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
- 2. Le riduzioni non sono cumulabili.
- 3. L'esposizione delle locandine delle ONLUS negli esercizi commerciali ed in altri luoghi non è soggetta all'imposta di pubblicità ed agli obblighi di cui agli articoli 9 e 12 del presente regolamento.

Art. 9 Autorizzazioni

- 1. E' necessaria apposita autorizzazione comunale per le seguenti forme pubblicitarie:
 - insegne e targhe;
 - cartelli pubblicitari:
 - striscioni e stendardi;
 - in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario);
 - diffusione sonora da posto fisso;

- pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico;
- aeromobili e palloni frenati.
- 1 bis. Per la definizione delle forme pubblicitarie di cui al comma 1 deve farsi riferimento alle norme contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
- 2. Le autorizzazioni relative a striscioni e stendardi, alla pubblicità in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario), alla diffusione sonora da posto fisso sono rilasciate, previo parere obbligatorio della Polizia Municipale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
- 3. Le autorizzazioni relative a insegne e targhe, cartelli pubblicitari, pannelli luminosi, e proiezioni in luogo pubblico, ad aeromobili e palloni frenati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, previo parere obbligatorio della Polizia Locale e della Divisione Interventi Edilizi Diretti.
- 4. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
- 5. Per acquisire i pareri obbligatori e facoltativi di altri uffici e servizi, il Responsabile del procedimento trasmette la domanda e gli eventuali atti istruttori già compiuti entro 15 giorni dalla ricezione.
- 6. Nel caso sia necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia, i termini di cui ai commi precedenti sono sospesi fino all'espressione di detto parere.
- 7. Gli impianti pubblicitari previsti in contratti di sponsorizzazione, in accordi di collaborazione o in convenzioni, stipulati dal Comune ai sensi dell'art. 119 del T.U. ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, derogano al procedimento amministrativo di cui al presente articolo.
- 8. Gli impianti di cui al comma 7 sono autorizzati con la stipula dei contratti, degli accordi o delle convenzioni di cui sopra, previo parere vincolante della Commissione Edilizia in ordine all'ubicazione, collocazione, dimensioni e caratteristiche tecniche degli impianti stessi.

Art. 10 Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti

- 1. La richiesta di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti deve essere presentata alla Divisione Tributi, in cinque copie su appositi moduli predisposti, con i dati anagrafici, il codice fiscale o eventuale partita IVA del richiedente (persona fisica o società) corredata dalla seguente documentazione:
 - n. 5 copie di planimetria quotata in scala 1:200 con inserito l'impianto pubblicitario indicando le distanze dallo stesso da incroci stradali, cartelli di segnaletica stradale, dal limite della carreggiata e da altri cartelli pubblicitari eventualmente presenti (solo per impianti non d'esercizio);
 - n. 5 fotografie a colori della facciata dell'edificio o altra posizione ove si vuole installare il mezzo pubblicitario;
 - n. 5 fotografie del prospetto della facciata dell'edificio o dell'area con inserito in scala (fotomontaggio) il mezzo pubblicitario richiesto corredato di immagine pubblicitaria;
 - n. 5 copie della scheda tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto con indicazione di tutte le sue dimensioni compresi eventuali plinti di fondazione, dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e il numero, il colore e la qualità ed intensità della luce per i mezzi luminosi;

- n. 5 estratti di mappa in scala 1:2000 con indicata l'esatta posizione del mezzo pubblicitario richiesto;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la staticità dell'impianto ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
- autocertificazione di conformità luminosa ai sensi delle vigenti norme di legge.
- 2. Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra gli impianti pubblicitari di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9.
- 3. La richiesta di autorizzazione alla installazione di cartelli stradali, di preinsegne, di segnali turistici e di territorio, di impianti di pubblicità e di propaganda, di manufatti per affissioni di manifesti da parte dei privati e di cassonetti a pubblicità variabile installati in aree o su edifici privati (o su strutture appartenenti a terzi) deve essere corredata da dichiarazione di assenso all'installazione rilasciata per iscritto dal proprietario.
- 3 bis. La richiesta di installazione di insegne e manufatti amovibili temporanei su edifici privati è corredata dal nulla osta rilasciato dal proprietario dello stabile od eventualmente dall'amministratore condominiale.
- 4. Il termine di sessanta giorni per il procedimento relativo agli impianti di cui al precedente comma è ridotto a trenta giorni nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia corredata di documentazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato.
- 5. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente, le stesse saranno archiviate previa comunicazione agli interessati.

Art. 10bis Rinnovi di autorizzazione

1. La richiesta di rinnovo delle autorizzazioni va presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Alla domanda di rinnovo va allegata fotografia dello stato attuale degli impianti e planimetria aggiornata dell'area.

Art. 11 Pubblicità luminosa o illuminata

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 12 Dichiarazione d'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario, se il servizio è in appalto, apposita dichiarazione, in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione della tariffa e del presente

- Regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene messo gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 2. La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione o licenza comunale prevista nel caso di esposizione di insegne, vetrinette pubblicitarie, cartelli o di qualunque altro mezzo pubblicitario installato all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore ai 12 mesi.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata
- 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi, o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
- 5. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
- 6. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 7. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 13 Pagamento dell'imposta

- 1. Per la pubblicità ordinaria annuale, per la pubblicità di durata superiore a tre mesi, per la pubblicità effettuata con veicoli e per la pubblicità viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio.
- 4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al precedente articolo.
- 5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 1.549,37.

Art. 14 Rettifica e accertamento d'ufficio

- Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune, o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata,

- delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante designato a tal fine dal concessionario.

Art. 15 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1. L'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli in genere è corrisposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, con le modalità della pubblicità ordinaria, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati.
- 2. E' fatto obbligo all'utente di curare che la ricevuta di pagamento, eventualmente anche in copia fotostatica, si trovi sempre in dotazione di ciascun veicolo e sia esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 16 Pubblicità viaria, striscioni, stendardi

- La pubblicità effettuata con striscioni è consentita quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, non vi ostino ragioni estetiche, panoramiche ed ambientali o di incolumità pubblica e previo consenso del proprietario degli immobili ai quali gli striscioni stessi vanno applicati.
- 2. Gli striscioni dovranno essere installati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale.
- 3. E' vietata l'esposizione di striscioni pubblicitari in Città Alta.

4. ABROGATO

- 5. E' vietata l'esposizione di striscioni e stendardi a carattere commerciale nelle vie di cui all'allegato n. 1.
- 6. La pubblicità a carattere commerciale, effettuata in forma ambulante e con distribuzione a mano di materiale pubblicitario, non è consentita in Città Alta e nelle vie di cui all'allegato n. 1.
- 7. La pubblicità sonora da posto fisso, ivi compresa la semplice diffusione di musica, eseguita con qualsiasi mezzo acustico, in modo da essere percepibile in luogo pubblico può essere autorizzata esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20.
- 8. La pubblicità fonica da posto fisso deve essere contenuta nei limiti fissati dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico (D.P.C.M. del 1.3.1991 e successive modificazioni), ed è comunque vietata a meno di centro metri dalle case di cura e di riposo, da scuole pubbliche e da edifici adibiti al culto.
- 9. Nei casi di pubblicità in forma ambulante, la ricevuta di pagamento deve trovarsi sempre in possesso, anche in copia fotostatica, di ciascuna persona incaricata dell'esecuzione della pubblicità e nel luogo in cui quest'ultima si effettua.

Art. 17 Rimborsi

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale dovrà provvedere nel termine di NOVANTA GIORNI il Funzionario responsabile dell'imposta o il rappresentante del concessionario.

Art. 18 Procedimento esecutivo

- L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento viene riscossa coattivamente con il procedimento di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

Art. 19 Piano generale degli impianti pubblicitari

- 1. Il Consiglio Comunale, con apposito provvedimento, adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche necessarie, attenendosi ai criteri generali di cui al presente articolo.
- 2. I mezzi pubblicitari ordinari si classificano in:
 - 1) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI D'ESERCIZIO.

Si intendono tali le scritte, le insegne, le targhe e simili luminose o non, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte e professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

I mezzi pubblicitari di cui sopra potranno essere frontali o a bandiera e dovranno essere installati nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce.

E' vietata l'installazione dei mezzi di cui sopra in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o provocare intralcio alla circolazione veicolare. Le dimensioni dei mezzi pubblicitari a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Le insegne a bandiera sporgenti in tutto o in parte su suolo pubblico, collocate in corrispondenza di vie o piazze sprovviste di marciapiedi, dovranno avere un'altezza dalla sede stradale di almeno mt. 4.50 dal bordo inferiore, quelle collocate in corrispondenza di vie o piazze munite di marciapiedi devono avere un'altezza dal marciapiede di almeno mt. 3.50 dal filo inferiore e dovranno essere contenute a non meno di 50 cm. dal filo del marciapiede.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera, quando sporgono dal muro o da altro supporto;
- b) frontali, quando collocati su muro;
- c) a giorno, quando collocati su tetti, pensiline, cancelli, paline.

2) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI NON D'ESERCIZIO.

Si intendono tali cartelli, posters pubblicitari, pannelli, frecce stradali pubblicitarie o altri impianti, luminosi o non, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

I mezzi di cui sopra potranno essere frontali a parete o bifacciali su impianto.

E' vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari bifacciali su impianto, sulle strade di penetrazione alla città e sulla circonvallazione cittadina secondo le limitazioni poste dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari di cui sopra si dovrà tenere conto degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali disciplinando a tal fine le nuove installazioni e revisionando le posizioni in precedenza autorizzate.

La cartellonistica stradale si classifica a secondo della sistemazione in:

- a) a parete;
- b) su pannello appoggiato a muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- c) isolati mono o bifacciali.

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 Servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
- 2. La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è fissata in metri quadrati 7305.
- 3. Il venti per cento della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.

4. L'ubicazione degli impianti deve rispettare il rapporto massimo del 50% di impianti in località facenti parte della Categoria Speciale, in conformità al disposto di cui all'art. 4 del citato D.L. n.507/1993.

Art. 21 Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 22 Maggiorazione della tariffa

- 1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato del 50%.
- 2. Per i manifesti costituiti da "OTTO FINO A DODICI FOGLI" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
- Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi dal medesimo prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
- 4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 23 Pagamento del diritto

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario.
- 2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Art. 24 Modalità per le pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi di manifesti affissi.
- 3. Il Concessionario deve indicare sulla ricevuta della commissione la data prevista per l'inizio dell'affissione.

- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di "SPAZI DISPONIBILI" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.
- 6. In questi ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.
- 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 8. Il Comune o il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
- 10. Il Comune o il Concessionario, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni, gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravante da servitù di pubblico passaggio.

Art. 25 Affissioni di urgenza, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25.82 per ogni commissione.

Art. 26 Procedimento esecutivo

1. Per il procedimento esecutivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 27 Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni

- 1. Gli impianti delle pubbliche affissioni hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) STENDARDI MONOFACCIALI E BIFACCIALI (100X140 200X140): impianti in acciaio zincato brunito con eventuali elementi di completamento quali cestini portarifiuti o fioriere in cemento preconfezionato in basso.

b) TABELLE MURALI:

impianti di formato cm. 70x100, 100x140, 140x200 costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in alluminio preverniciato) con caratteristiche e colori identici agli stendardi.

c) TRESPOLI:

impianto a pianta triangolare composta da tre tabelle di dimensioni di cm. 140x200.

Per linea, colore e materiale devono essere analoghi ai modelli precedenti ed essere installati in spazi aperti e di passaggio.

L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale.

Ove possibile, l'impianto può avere, a completamento, panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

d) POSTERS:

Impianto di dimensioni di cm. 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli.

L'impianto deve essere costituito da una tabella di fondo metallico ed essere sostenuto da tre pilastrini metallici realizzati con profilati a doppio T, racchiuso con una cornice in alluminio alta cm. 20 colorata opportunamente.

Art. 28 Impianti per affissioni dirette da parte di privati

- 1. Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti alla autorizzazione di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
- 2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio è stabilita in mq. 1080, ed i relativi impianti sono autorizzati esclusivamente su suolo privato.
- 3. L'autorizzazione degli impianti per le affissioni dirette è subordinata ai seguenti obblighi:
 - a) installare a propria cura e spese gli impianti (poster a 24 fogli):
 - b) adibire i medesimi impianti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo;
 - c) attenersi alle disposizioni del Comune in ordine alla tipologia, forma, dimensioni, colore e targhe identificative degli impianti;
 - d) corrispondere l'imposta sulla pubblicità;
 - e) eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti;
 - f) rendersi responsabili verso il Comune o verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.
- 4. L'installazione di detti impianti viene concessa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni a soggetti privati che ne facciano richiesta, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.
- 5. Gli impianti per le affissioni dirette installati all'interno, sulle facciate o sulle recinzioni degli impianti sportivi comunali non rientrano nel limite quantitativo di cui al comma 2 per una superficie complessiva massima di mg. 720.
 - Le autorizzazioni per tali impianti sono rilasciate a favore della società concessionaria del Comune degli impianti sportivi, previo parere della Commissione Edilizia in ordine alla collocazione, alle dimensioni ed alle caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari.

CAPO V SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 29 Sanzioni tributarie

- 1. Per l'omessa denuncia o infedele dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
- 2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- 3. Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 30 Sanzioni Amministrative

- 1. Il Comune o il Concessionario del servizio, se il servizio è in concessione, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
- 2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 3. Per le violazioni delle norme regolamentari si applica la sanzione da € 206,58 a €1.549,37 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
- 4. Per i provvedimenti relativi all'installazione di impianti pubblicitari senza la prescritta autorizzazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, comma 11, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato da D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 Legge 7 dicembre 1999 n. 427 D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507.
- 5. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati in assenza di autorizzazione, o in difformità dall'autorizzazione rilasciata, devono essere rimossi a cura dell'autore della violazione o del proprietario o possessore del suolo privato entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica dell'ordinanza del dirigente. Decorso tale termine il Servizio affissioni e pubblicità provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via solidale, del proprietario o possessore del suolo, ai sensi dell'art. 23, comma 13-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione di cui sopra, il Servizio affissioni e pubblicità procede alla immediata copertura della pubblicità abusiva ai sensi dell'art. 62, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. A tal fine il dirigente ordina al Servizio affissioni di procedere entro 3 giorni alla copertura della pubblicità, con l'indicazione della scritta "pubblicità non autorizzata", inviandone comunicazione agli interessati.

- 7. Il materiale rimosso può essere ritirato dagli aventi diritto entro 15 giorni dalla notifica della apposita comunicazione, previo pagamento dell'imposta dovuta, dell'ammontare dell'importo delle relative sanzioni e delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia.
- 8. In caso contrario il Servizio Provveditorato procede alla vendita all'asta del materiale stesso, il cui ricavato viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito, mentre l'eventuale eccedenza viene restituita all'avente diritto. Nel caso di asta deserta, il materiale diviene proprietà del Comune.
- 9. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, il Servizio affissioni e pubblicità esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario, su ordine del Dirigente, previo verbale redatto da pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 23, comma 13-quater, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 10. Successivamente alla rimozione, il Comune trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico, presso tutti gli uffici interessati a norma dell'art. 23 della Legge 7.8.1990 n. 241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 32 Abrogazione

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
- 2. E' abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera della Giunta Municipale n. 35116/72 del 30.1.1973, ratificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8882 del 5.4.1973.

Art. 33 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1995.

<u>INDICE</u>

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag.
Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Ambito di applicazione e tariffe Art. 3 - Classificazione del Comune Art. 4 - Zone di categoria speciale	1 1 1 1
CAPO II - PUBBLICITÀ	pag.
 Art. 5 - Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico Art. 6 - Soggetto passivo Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta Art. 8 - Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni d'imposta Art. 9 - Autorizzazioni Art. 10 - Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti Art. 10 bis - Rinnovi di autorizzazione Art. 11 - Pubblicità luminosa o illuminata Art. 12 - Dichiarazione d'imposta Art. 13 - Pagamento dell'imposta Art. 14 - Rettifica e accertamento d'ufficio Art. 15 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere Art. 16 - Pubblicità viaria, striscioni, stendardi Art. 17 - Rimborsi Art. 18 - Procedimento esecutivo 	2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8
CAPO III	pag.
Art. 19 - Piano generale degli impianti pubblicitari	8
CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag.
Art. 20 - Servizio delle pubbliche affissioni Art. 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni Art. 22 - Maggiorazione della tariffa Art. 23 - Pagamento del diritto Art. 24 - Modalità per le pubbliche affissioni Art. 25 - Affissioni di urgenza, festive e notturne Art. 26 - Procedimento esecutivo Art. 27 - Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni Art. 28 - Impianti per affissioni dirette da parte di privati	9 10 10 10 10 11 11 11

CAPO V - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI		
Art. 29 - Sanzioni tributarie	13	
Art. 30 - Sanzioni amministrative	13	
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	pag.	
Art. 31 - Pubblicità del Regolamento	14	
Art. 32 - Abrogazione	14	
Art. 33 - Entrata in vigore	14	

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1

ALBINI ANDERSEN HANS CHRISTIAN CIV. 2 - 12 ANGHINELLI LUIGI
ANGHINELLI LUIGI
DANIGAL FONIO
BANCALEGNO
BASCHENIS EVARISTO CIV. 2/3 – 14/17
BATTISTI CESARE CIV. 17
BELOTTI BORTOLO
BIANCO MARIO
BOITO ARRIGO
BONO BARTOLOMEO
BONOMELLI GEREMIA
BORFURO
BORGO PALAZZO
BORLEZZA
BOTTA DON CARLO
BRIGATA LUPI
BRIGNOLI LUIGI CIV. 7/16 – 23/18
BROSETA CIV. 1/2 - 49/56
BRUNI ROBERTO
CALVI FRATELLI
CAMOZZI GABRIELE
CANONICI LATERANENSI
CAPODIFERRO DEI
CAPPUCCINI DEI
CASSINA GIOVANNI
CAVOUR CAMILLO
CIMAROSA DOMENICO
CIMITERO DEL
CINQUE VIE
CIVIDINI PIERANTONIO
CONCA D'ORO
CORNASELLO DEL
CRISPI FRANCESCO
CRISTOFOLI GIACOMO
CUCCHI FRANCESCO
DA CALEPIO AMBROGIO
D'ALZANO GUGLIELMO
DANTE ALIGHIERI
DAVID GIACOMO
DE LEIDI LUIGI

piazzale	DEGLI ALPINI
via	DEI CARROZZAI
vicolo	DEI DOTTORI
rotonda	DEI MILLE
passaggio	DEL CALEPINO
via	DEL CASALINO
vicolo	DEL CONSORZIO
piazzetta	DEL DELFINO
largo	DEL GALGARIO
via	DEL GALGARIO
vicolo	DELLA FOPPA
via	DELLA NOCA
piazzale	DELLA REPUBBLICA
vicolo	DELLE TORRI
Circonv.	DELLE VALLI CIV. 21 – 35
via	DIVISIONE JULIA
via	DIVISIONE TRIDENTINA
via	DONADONI EUGENIO
via	DUCA DEGLI ABRUZZI
vicolo	DUCATO PIAZZA PONTIDA
via	DUZIONI NORBERTO
via	FANTONI ANDREA
galleria	FANZAGO COSIMO
via	FORO BOARIO
via	FRA DAMIANO DE' ZAMBELLI
via	FRIZZONI TEODORO
via	GAFFURIO FRANCHINO
largo	GALLIANI FRANCESCO
via	GALLICCIOLI FRANCESCO
via	GARIBALDI GIUSEPPE
via	GASTOLDI GIAN GIACOMO
largo	GAVAZZENI MAESTRO
via	GHISLANDI VITTORE
via	GHISLANZONI ANTONIO
via	GREPPI GIUSEPPE
Via	GRITTI CIV. 1
via	LAPACANO DEL
piazza	LIBERTA' DELLA
passaggio	LIMONTA GIOVANNI
via	LOCATELLI ANTONIO
via	LUSSANA FILIPPO

vicolo	MACELLERIE
via	MADONNA DELLA NEVE
via	MAFFEI CLARA
Via	MAJ ANGELO
via	MALFASSI
via	MALJ TABAJANI
via	MANARA LUCIANO LUIGI
via	MANZONI ALESSANDRO
via	MANZU' GIACOMO
piazzale	MARCONI GUGLIELMO
via	MARTIRI DI CEFALONIA
via	MASONE
via	MATRIS DOMINI
piazza	MATTEOTTI GIACOMO
via	MAZZI ANGELO
largo	MEDAGLIE D'ORO
via	MONTE CENISIO
via	MONTE GRAPPA
via	MONTE NERO
via	MONTE ORTIGARA
via	MONTE PASUBIO
via	MONTE SABOTINO
via	MONTE SAN MICHELE
via	MONVISO
via	MORETTI ANDREA
Via	MORONI GIANBATTISTA CIV. 1/2 - 191/208
via	NASTRO AZZURRO DEL
via	NOLI ALESSANDRO
via	NOVELLI ERMETE
Via	NULLO CIV. 17/28 - 45/50
Porta	OSIO
via	PAGANINI NICOLO'
via	PAGLIA GIORGIO E GUIDO
via	PALAZZOLO DON LUIGI
via	PALEOCAPA PIETRO
via	PALMA IL VECCHIO
viale	PAPA GIOVANNI XXIII
via	PARTIGIANI DEI
via	PASCOLI GIOVANNI
via	PELABROCCO
vicolo	PELABROCCO
via	PETRARCA FRANCESCO
via	PIATTI ALFREDO

piazzetta	PIAVE
via	PICCININI DANIELE
via	PIGNOLO
via	PINAMONTE DA BREMBATE
viale	PIROVANO ERNESTO
via	PONCHIELLI AMILCARE
piazza	PONTIDA
Iargo	PORTA NUOVA
via	PRADELLO DEL
via	PREVITALI ANDREA
via	QUARENGHI GIACOMO
Via	QUERENA LATTANZIO CIV. 3 - 13/18
largo	REZZARA NICOLO'
via	ROMA
Via	RONZONI CIV. 16 - 18
Via	ROVELLI CIV. 1/23 - 2/30
via	RUBINI GIOVANNI BATTISTA
Vicolo	SALITA DELLA SCALETTA
via	SALVI LUIGI
passaggio	SAN BARTOLOMEO
piazzetta	SAN BARTOLOMEO
via	SAN BENEDETTO
Via	SAN BERNARDINO CIV. 1/2- 69/76
vicolo	SAN CARLO
via	SAN FRANCESCO D'ASSISI
via	SAN GEROLAMO MIANI
via	SAN GIORGIO
via	SAN GIOVANNI
vicolo	SAN GIOVANNI
via	SAN GOTTARDO
via	SAN LAZZARO
vicolo	SAN LAZZARO
piazzetta	SAN MARCO
Vicolo	SAN ROCCO
via	SAN TOMASO
Vicolo	SAN TOMASO
Porta	SANT'ANTONIO
via	SANTA ELISABETTA
galleria	SANTA MARTA
scalinata	SANT'ALESSANDRO
via	SANT'ALESSANDRO
vicolo	SANT'ALESSANDRO
piazza	SANT'ANNA

via	SANT'ANTONINO
Via	SANTI MAURIZIO E FERMO CIV. 7
piazzetta	SANTO SPIRITO
via	SANT'ORSOLA
via	SCOTTI GIAN MARIA
passaggio	SEGHEZZI DON ANTONIO
via	SEMPIONE
via	SENTIERONE
Via	SERASSI CIV. 2/14 - 3/15
via	SORA GENNARO
Scaletta	SORGENTE AL BERTELLO CIV. 3
via	SPAVENTA SILVIO
via	STELVIO
via	STOPPANI ANTONIO
Via	SUARDI GIANFORTE CIV. 2 - 4
via	TARAMELLI TORQUATO
via	TASCA VITTORE
via	TASSO TORQUATO
via	TINTORETTO
via	TIRABOSCHI GEROLAMO
Largo	TIRONI CIV. 1
Via	TOMMASEO NICOLO' CIV. 2/11 - 12/15
via	TORRETTA
contrada	TRE PASSI DEI
via	VENTI SETTEMBRE
via	VERDI GIUSEPPE
via	VIGLIANI CARLO
viale	VITTORIO EMANULE II
piazza	VITTORIO VENETO
via	VIVALDI ANTONIO
via	ZAMBIANCHI EZIO
via	ZAMBONATE
passaggio	ZEDURI MARIO
via	ZELASCO GIOVANNI E RODOLFO
via	ZELIOLI GIUSEPPE
via	ZILIOLI SEBASTIANO
1	•